



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO



S.A.F. MASTER

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano



# IL PROCESSO TRIBUTARIO

## Le parti nel processo tributario

Dott. Antonio Giovanni Tangorra

21 ottobre 2014

# Le parti: art. 10 d.lgs. 546

Hanno la capacità di essere parte nel processo tributario:

- il ricorrente
- l'Ufficio dell'Agenzia o l'ente locale o il concessionario della riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto

Il difetto di legittimazione è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio

# Le parti: art. 11 d.lgs. 546

- La parte “privata” può stare in giudizio anche tramite un procuratore generale o speciale (rappresentanza volontaria).

La procura speciale, se conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione alla pubblica udienza, può risultare da scrittura privata non autenticata.

- L'Ufficio dell'Agenzia sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della competente Direzione Regionale (comma 2).

# Le parti: art. 12 d.lgs. 546

La parte privata può stare in giudizio:

- personalmente, nelle controversie di valore inferiore ad € 2.582,28
- con l'assistenza di un difensore abilitato, nelle controversie di valore superiore.

Al difensore va conferito incarico con atto pubblico o scrittura privata autenticata o anche in calce o a margine di un atto del processo (in quest'ultimo caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato).

La procura *ad litem*, se nell'atto non viene espressa una volontà diversa, si considera relativa al singolo grado di giudizio (art. 83, comma 4 del c.p.c.). Però Cass. (vd., *ex multis*, 13089/2000 e 16718/2007) non ritiene applicabile tale norma al processo tributario.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni (comma 5).

# Le parti: art. 12 d.lgs. 546

Sentenza Cassazione del 13.10.2010 n.21139:

è valido il ricorso in appello sottoscritto dal ricorrente e non anche dal difensore, nonostante la controversia sia di valore superiore a 2.582,28 euro, poiché l'inammissibilità sussiste solo quando sia rimasto inesequito l'ordine del giudice di munirsi di assistenza tecnica.

La violazione da parte del giudice dell'obbligo di invitare la parte a dotarsi di assistenza tecnica non è causa di nullità della sentenza e può essere rilevata solo dalla parte di cui sia stato leso il diritto ad essere assistita.

# Le parti: art. 12 d.lgs. 546

Nel caso in cui il contribuente proponga personalmente il ricorso in una controversia di valore superiore a € 2.582,28, il difensore successivamente nominato non può aggiungere ulteriori motivi al ricorso.

In tale ipotesi, l'Ufficio può eccepire l'inammissibilità dei motivi aggiunti.

# Le parti: art. 12 d.lgs. 546

Casi problematici:

- Mancata certificazione dell'autografia
- Conferimento in corso di causa
- Effetti della certificazione
- Difformità originale/copia notificata
- Identificazione e poteri di chi conferisce l'incarico (società)

***Le parti  
nel processo tributario ...  
il litisconsorzio e l'intervento***





# Il litisconsorzio: art. 14 d.lgs. 546

Si realizza il litisconsorzio quando vi è una pluralità di parti nello stesso rapporto processuale.

E' **necessario** quando si deduce in giudizio un unico e inscindibile rapporto giuridico che riguarda più parti, con la conseguenza che la decisione emessa viene ad incidere sulla sfera giuridica di tutti i soggetti interessati.

E' **facoltativo** quando più azioni vengono esercitate nello stesso processo, pur potendo, in altri casi simili, formare ciascuna oggetto di esame separato. La pluralità di parti nel giudizio è solo eventuale.

# Il litisconsorzio necessario

**Art. 14, commi 1 e 2 DLGS n. 546/1992**

Quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti tanto che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi, tutti devono essere parti nello stesso processo.

Ne consegue che il ricorso deve essere proposto (e notificato) nei confronti di tutti i soggetti inscindibilmente collegati.

Se ciò non è avvenuto, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa entro un termine perentorio, a pena di decadenza

# Il litisconsorzio necessario

Le ipotesi più rilevanti di litisconsorzio necessario sono:

- controversie tra soci e società di persone (Cass. SS.UU., n. 14815/08) e tra associazioni tra professionisti e singoli associati (Cass. n. 24674/2010)
- accertamento a società consolidate (art. 40 bis, comma 2, DPR 600/73)
- obbligazioni solidali dipendenti (es. cedente e cessionario del credito art. 43-*bis* e 43-*ter* DPR 602/1973)

# Il litisconsorzio facoltativo

Ricorre invece la figura del litisconsorzio facoltativo quando, per ragioni di convenienza pratica, più azioni vengano esercitate nello stesso processo pur potendo, in altri casi simili, ciascuna formare oggetto di esame separato.

Le ipotesi più rilevanti di litisconsorzio facoltativo sono:

- soggetti di cui all'art. 57 del DPR n. 131/86 (lato attivo)
- Agenzia delle entrate e Agente della riscossione (lato passivo)

# Intervento e chiamata in causa

L'ipotesi del litisconsorzio facoltativo si realizza anche attraverso gli istituti dell'intervento volontario e della chiamata in giudizio, sia su istanza di parte, sia per ordine del giudice.

Per intervento volontario si intende far riferimento all'iniziativa spontanea di un terzo, che, potendo risentire indirettamente delle conseguenze di una sentenza emessa in un processo nel quale non è parte, ha interesse allo svolgimento e all'esito del processo medesimo.

(Art. 14, comma 3 D.lgs. 546/92)

# *L'impugnazione degli atti dell'Agente della riscossione*



# L'impugnazione degli atti dell'AdR

In sede di impugnazione di un atto della riscossione il contribuente può:

- ricorrere contro l'Ufficio dell'Agenzia se contesta vizi dell'attività della stessa, vale a dire motivi di ricorso concernenti la legittimità della pretesa;
- ricorrere contro l'Agente della riscossione se contesta vizi dell'attività dello stesso, vale a dire motivi di ricorso che riguardano l'attività svolta successivamente alla consegna del ruolo o all'affidamento del carico.

L'Agente della riscossione è in particolare legittimato passivo nei giudizi in cui si controverte in merito a vizi relativi alla formazione della cartella, come ad esempio errori di individuazione del contribuente, vizi di notifica ecc.

# L'impugnazione degli atti dell'AdR

Sentenza Cass. SSUU 16412/2007:

l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario.

E' rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore.

(cfr. Circolare n. 51/2008)



# L'impugnazione degli atti dell'AdR

La circolare n. 12/2012 ha fornito istruzioni per la gestione delle controversie in esame. Assume rilevanza in particolare il coordinamento delle attività difensive.

In tal senso, anche a fini deflattivi:

-se l'Agenzia ritiene opportuno desistere dalla propria pretesa e fare lo sgravio, lo comunica all'Agente della riscossione almeno 20 gg prima della scadenza del termine della costituzione

-se l'Agenzia ritiene di prestare acquiescenza alla sentenza sfavorevole, lo comunica all'Agente della riscossione almeno 2 mesi o 20 gg (in caso di sentenza notificata) prima della definitività